SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 839-bis e 287-839-C)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (n. 287-839-*B*)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1980, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **374, 965, 1124** *e* **1253-B**)

d'iniziativa dei deputati LUSSIGNOLI, ORSINI Bruno, URSO Giacinto, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI, MENZIANI, PATRIA, RUBINO e VENTRE (374); FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO, GORIA, BERGOGLIO, ALBERINI, FERRARI Marte, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD e GIANNI (965); DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI, SILVESTRI, CIANNAMEA e VERNOLA (1124); MANFREDI Giuseppe (1253)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 maggio 1980 e unificato con il disegno di legge (V. *Stampato n.* **287**)

d'iniziativa dei senatori BAUSI e DEL NERO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1981 e unificato con i disegni di legge (V. *Stampati nn.* **1869, 1888** *e* **2089**)

d'iniziativa dei deputati TATARELLA (1869); CIANNAMEA e BASSANINI (1888); DI GIULIO, MACIS, MANFREDI Giuseppe, COLONNA, MOSCHINI, GUALANDI, PALOPOLI e TRIVA (2089)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 gennaio 1981

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale (n. 839-*bis*)

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 maggio 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 839

« *Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale* »

d'iniziativa dei deputati LUSSIGNOLI, ORSINI Bruno, URSO Giacinto, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI, MENZIANI, PATRIA, RUBINO e VENTRE (374); FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO, GORIA, BORGOGLIO, ALBERINI, FERRARI Marte, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD e GIANNI (965); DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI, SILVESTRI, CIANNAMEA e VERNOLA (1124); MANFREDI Giuseppe (1253)

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1980

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 marzo 1980

approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 6 maggio 1980 in un testo risultante dall'unificazione della parte non stralciata e del disegno di legge n. 287, d'iniziativa dei senatori Bausi e Del Nero

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione affari costituzionali, nell'esaminare il disegno di legge n. 287-839-B contenente « Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale », ha inteso limitare al minimo le osservazioni tenuto conto che trattasi di un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 1980, modificato dal Senato nella seduta del 6 maggio 1980, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio del corrente anno. Vi è da osservare, tuttavia, che fatta eccezione per gli articoli 1 e 2 del vecchio testo approvato dall'Assemblea del Senato, per gli altri articoli si è trattato, in fondo, di prima lettura, avendo il Senato nella seduta del 6 maggio 1980 deciso lo stralcio di tutte le altre disposizioni sulle quali si era riservato una riflessione più approfondita data l'importanza e la delicatezza dei temi in discussione che riguardano, come è facilmente comprensibile, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità che sono direttamente collegate alla capacità giuridica dei cittadini di accedere alle cariche pubbliche.

Il concetto di ineleggibilità amministrativa richiama la condizione del cittadino eletto che rende del tutto nulla l'avvenuta elezione, onde la necessità di rimuovere tale condizione prima del momento dell'elezione o, comunque, del procedimento elettorale. Tale istituto risponde alla finalità di assicurare la corrispondenza fra interesse pubblico, formazione della volontà degli elettori e manifestazione di questa da parte del corpo elettorale. In pratica la disciplina delle ineleggibilità amministrative risponde all'esigenza di evitare posizioni di svantaggio o privilegio tra i candidati, di rispettare il principio dell'inconciliabilità tra cariche pubbliche e talune situazioni soggettive dell'eletto e di impedire, infine, contrasti di interesse tra l'eletto e l'ente pubblico dove si ricopre la carica.

L'istituto dell'incompatibilità amministrativa, invece, attiene prevalentemente all'impossibilità giuridica di ricoprire nello stesso tempo cariche diverse, è estraneo al concetto di idoneità a ricoprire una carica e non vizia l'elezione ma rappresenta un impedimento all'esercizio dell'ufficio.

Questi istituti, che hanno dato luogo già nel passato a molte controversie nelle quali è intervenuto molte volte il giudice costituzionale, hanno oggi bisogno di una maggiore precisazione e puntualizzazione in seguito all'introduzione nell'ordinamento giuridico delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, e ciò allo scopo anche di determinare univoci parametri normativi per la risoluzione di molte controversie già insorte o che possono insorgere con l'attuazione delle nuove strutture connesse alla gestione del servizio sanitario nel territorio nazionale. Non va dimenticato, infine, il diffondersi delle circoscrizioni come momenti di livello di autonomia subcomunale, disciplinata dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune.

Alle segnalate esigenze risponde il disegno di legge, che risulta dall'unificazione di molte iniziative legislative di deputati e senatori e che affronta in maniera organica la delicata materia.

* * *

Con l'articolo 1 si stabilisce l'eleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per tutti gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica purchè abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, mentre nell'articolo 2 si definiscono le cause di ineleggibilità amministrativa precisando le categorie. Rispetto al testo approvato dalla Camera, la Commissione affari costituzionali ha escluso per i dipendenti

della Regione, della provincia e del comune, la possibilità di eliminare le cause di ineleggibilità mediante il collocamento in aspettativa degli interessati e disponendo che a tale fine sia necessaria la cessazione dalle funzioni, anche mediante dimissioni, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Nella stessa materia altre modifiche sono state apportate, ma trattasi prevalentemente di formulazione più corretta sotto il profilo formale, rimanendo ferma per la quasi totalità delle specifiche categorie elencate la possibilità di eliminare le cause di ineleggibilità mediante trasferimento, revoca dell'incarico o del comando e il collocamento in aspettativa.

Nell'articolo 3 sono disciplinate le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale; le disposizioni approvate sono nell'identico testo della Camera dei deputati fatta eccezione per l'istituto della lite pendente che è stato meglio precisato, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che hanno segnalato la necessità di impedire casi di lite infondata o artificiosa. L'articolo 4 disciplina in particolare, nel primo comma, i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, mentre il successivo articolo 5 esclude, dai motivi di ineleggibilità o incompatibilità amministrativa, gli incarichi e le funzioni svolti dagli amministratori regionali o dagli enti locali in connessione con il mandato elettivo.

Nella nuova regolamentazione delle cause di decadenza dalle cariche elettive, stabilite dall'articolo 6, la Commissione ha proposto la eliminazione del mancato giuramento prestato dagli eletti a consigliere regionale previsto, invece, dal testo della Camera dei deputati, mentre a fronte della pluralità di candidature riconosciuta senza limite dalla normativa approvata dall'altro ramo del Parlamento la Commissione propone un nuovo testo dell'articolo 7 che limita a due, rispettivamente, le regioni, le province, i comuni e le circoscrizioni in cui sarà possibile candidarsi quando le elezioni si svolgono nella stessa data, richiedendo altresì le dimissioni dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale di colui che intenda presentarsi candidato alla stessa carica rispettivamente in altro consiglio regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

Lo stesso articolo 7, con alcune modifiche introdotte dalla Commissione, risulta più rispondente al nuovo ordinamento delineato dal disegno di legge, specialmente nella disposizione introdotta dalla Commissione relativa alla possibilità di ricorso giurisdizionale degli interessati contro le delibere consiliari di dichiarazione di decadenza dalla carica.

Gli articoli 8 e 9 attengono alle incompatibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali e dei professionisti con esse convenzionate rispetto alle cariche di presidenza o componente del comitato di gestione delle unità stesse, di sindaco o assessore, di presidente o componente della giunta delle comunità montane, di membro di consiglio circoscrizionale. Sono state accolte le formulazioni e l'indicazione dei limiti all'operabilità di tali incompatibilità predisposte dalla Camera ma sono state apportate dalla Commissione alcune modifiche che, per alcuni aspetti, estendono i casi di inapplicabilità e, per altri, chiariscono la posizione di alcune categorie (medici e farmacisti) per le quali la normativa predisposta è sembrata troppo punitiva. Precisazioni, infine, sono state introdotte per la disciplina transitoria prevista nell'articolo 12.

Onorevoli senatori, nel chiarire — sia pure succintamente — il nuovo progetto che il disegno di legge intende attuare in materia di ineleggibilità ed incompatibilità (nel quale si propone l'assorbimento del disegno di legge n. 839-*bis*), il relatore non può non sottolineare la rapidità con cui prima il comitato ristretto e poi la Commissione hanno operato licenziando per l'Assemblea, in tempi brevi, un testo che non sconvolge quello approvato dalla Camera e per il quale si chiede una altrettanto rapida approvazione, in maniera da consentire la definizione della normativa con l'assenso dell'altro ramo del Parlamento e la sua operatività per le prossime scadenze elettorali previste nella primavera del corrente anno.

SAPORITO, *relatore*

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore COSTA)

sul disegno di legge n. 287-839-B

19 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, premesso che deve essere assicurato, in modo concreto, il diritto all'elettorato passivo per tutti i cittadini, fatti salvi i fondamentali e reali casi di ineleggibilità e incompatibilità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) non si ritiene opportuno comprendere nella fattispecie della ineleggibilità, di cui all'articolo 2, i cittadini appartenenti alle categorie previste dai numeri 8) e 9) dello stesso articolo 2.

Essi possono essere compresi nella fattispecie della incompatibilità;

2) all'articolo 2, numero 9), devono essere comunque chiarite le qualifiche specifiche comprese nel termine di « dirigenti » delle strutture convenzionate;

3) all'articolo 8, numero 1), agli incarichi per cui è prevista l'incompatibilità a carico dei dipendenti dalle Unità sanitarie locali e dei professionisti convenzionati, va aggiunto anche quello di « componente dell'assemblea delle USL »;

4) all'articolo 8, numero 2), si propone di ripristinare il testo già approvato dal Senato;

5) all'articolo 8 desta perplessità l'equiparazione sancita fra dipendenti delle unità sanitarie locali e professionisti convenzionati, almeno per la fattispecie di cui ai numeri 2), 3) e 4).

La Commissione ha stabilito di chiedere che il parere venga stampato in allegato alla relazione, ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE n. 287-839

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

Art. 1.

I dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti con esse convenzionati sono eleggibili alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

DISEGNO DI LEGGE n. 287-839-B

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti gli organi collegiali che esercita-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che eserci-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonchè i funzionari che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonchè il vice pretore onorario;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15 — nono comma — n. 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i Consigli del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale da cui dipendono, o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate, o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda strumentalmente dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune.

Le cause di ineleggibilità previste nel precedente comma non hanno effetto se l'inte-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no poteri di controllo istituzionale, rispettivamente sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonchè i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonchè i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) *identico*;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) *identico*;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ressato cessa dalle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9) del primo comma non si applicano ai titolari di farmacia che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) *identico*;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompantibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ri-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

petente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

Le cariche di membro di una delle due Camere, di ministro e sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio supe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 6.

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione della cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applica-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Identico.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applica-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Decadono dalla carica di consigliere regionale gli eletti che non prestino giuramento nei termini previsti dalla legge.

Art. 7.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due o più regioni, in due o più province, in due o più comuni, in due o più circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella regione, nella provincia, nel comune o nella circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Identico.

Soppresso.

Art. 7.

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. Chi sia stato già eletto consigliere regionale, provinciale, comunale, o di circoscrizione, non può candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, si applica l'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente ed, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 2.

I dipendenti ed i professionisti di cui all'articolo 1 non possono ricoprire le seguenti cariche:

a) presidente o componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

b) sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide o comprende integralmente l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

Art. 8.

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonchè i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati, nonchè sindaco o as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara recaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Identico:

1) *identico*;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) presidente o componente della giunta della comunità montana, nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le cause di incompatibilità di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro 10 giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 1 se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sessore di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Le cause di incompatibilità previste dai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nati, nonchè sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) *identico*;

4) *identico*.

Art. 9.

Identico.

Identico.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista è sostituito dal comitato previsto dalla convenzione unica nazionale. Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

Art. 11.

Il decimo comma del'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

Le norme della presente legge si applicano nei confronti degli addetti ai servizi, presìdi e strutture sanitarie destinati ad essere immessi nei ruoli nominativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune ».

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni presentate in occasione delle elezioni amministrative dell'8 giugno 1980 per le cariche contemplate dalla presente legge, onde rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, previa restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, previa restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Identico.

Art. 13.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 839-bis

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 21° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purchè sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, con l'assistenza di due testimoni. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale:

1) i ministri e i sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, ed i capi di Gabinetto dei ministri;

4) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

5) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

6) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

7) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente, sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonchè i funzionari che dirigono i rispettivi uffici;

8) i dipendenti della regione, della provincia o del comune per i rispettivi consigli;

9) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonchè i vice pretori onorari.

Le cause di ineleggibilità, previste al precedente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

La cessazione dalle funzioni deve risultare da formale provvedimento nei casi di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente articolo. Deve essere preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 7. Le dimissioni devono essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario all'organo competente ad accettarle ed hanno effetto dalla data della eseguita notifica.

Art. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, colui che:

1) è amministratore di ente, istituto o azienda strumentalmente dipendente o soggetto a vigilanza, rispettivamente, da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa,

una sovvenzione di carattere in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) è dirigente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di ente, istituto o azienda di cui al precedente n. 1);

3) ha parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero ha parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato, o della regione quando si tratti di consigliere provinciale o comunale;

4) ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, con la provincia o con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, è competente a decidere, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione;

5) per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto inutilmente notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) non ha reso il conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia o il comune;

8) nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 3) del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4 e 7 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

La carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato addetto alla suprema Corte di cassazione, al Tribunale supremo delle acque, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia o di consigliere comunale di altro comune.

Art. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità le nomine e le designazioni in organismi nei quali sono previsti rappresentanti della regione, della provincia e del comune nonchè gli incarichi e le funzioni conferiti ai consiglieri della regione, della provincia o del comune in connessione con il mandato elettivo e per designazione dei rispettivi organi elettivi.

Art. 6.

Il consigliere provinciale o comunale che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, decade dalla carica se entro dieci giorni dalla contestazione fattagli dall'organo al quale appartiene non ne abbia rimosso la causa, dandone notizia alla provincia o al comune.

Il candidato che sia eletto in due province o in due comuni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dalla notizia dell'ultima proclamazione. In caso di mancata opzione, rimane eletto nella provincia o, rispettivamente, nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Il candidato che sia eletto consigliere in due o più regioni deve optare per una delle cariche; nel caso di mancata opzione, rimane eletto nella regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per le incompatibilità con la carica di consigliere regionale, le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

gli articoli 14, 15, 17, 28, decimo comma, dalle parole « nè può presentarsi » alla fine del comma; le parole « gli affini in primo grado » contenute nell'articolo 16; l'articolo 32, ottavo comma, dalle parole « nè può presentarsi » alla fine del comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

la legge 25 febbraio 1971, n. 67, concernente nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

gli articoli 4, secondo comma, 5 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 » e « previste dall'articolo 6 » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge; la parola « presente » contenuta nei commi primo e terzo dell'articolo 18 della stessa legge.